

TRIBUNALE DI BERGAMO

SEZIONE FALLIMENTARE

FALLIMENTO N. 279/2015 – R.D.P. S.R.L.

ISTANZA EX ART. 108 L.F.

PER LA SOSPENSIONE E LA REVOCA

GIUDICE DELEGATO: dott.ssa Giovanna Golinelli

CURATORE: dott. Stefano Mecca

FALLITO: R.D.P. s.r.l., Via Divisione Julia 5, Bergamo;

DATA FISSATA PER LA VENDITA: 23 maggio 2016

Ill.mo Giudice Delegato,

IL CASO.it

espone quanto segue

OMISSIS

il Giudice Delegato, dr.ssa Giovanna Golinelli,

letta l'istanza ai sensi dell'art. 108 primo comma L.F. depositata dalla signora

relativamente al FALLIMENTO R.D.P. S.r.l.;

rilevato che la istante ha chiesto la sospensione delle operazioni di vendita relativamente al lotto 3 (avente ad oggetto l'immobile antecedentemente individuato *inter partes* come "D1B") e la successiva revoca del provvedimento di autorizzazione alla vendita dello stesso a terzi, sul presupposto della sussistenza di un accordo efficace e vincolante per il fallimento, derivante da un accordo "*stipulato e sottoscritto avanti al Giudice con atto pubblico avente data certa opponibile al fallimento*" sottoscritto il 25.9.2012, in forma di "*verbale giudiziale di conciliazione giudiziale*" nell'ambito del giudizio instaurato dalla stessa ex art. 2932 c.c.;

sentito il curatore ed acquisito il parere del comitato dei creditori;

osserva

1) l'accordo in questione va qualificato come "contratto pendente" disciplinato dall'art. 72 L.F. la cui esecuzione, quindi, resta sospesa con la dichiarazione di fallimento; nel caso di specie in cui la R.D.P. S.r.l. era stata ammessa alla procedura di concordato preventivo in data 9.4.2015, cui è conseguita la dichiarazione di fallimento, l'effetto interruttivo retroagisce alla data dell'apertura della procedura di concordato, in virtù del principio della consecuzione delle procedure concorsuali;

2) il suddetto accordo contiene due diverse pattuizioni: I) la risoluzione consensuale di uno dei due preliminari precedentemente sottoscritti *inter partes* (quello relativo all'immobile denominato "D2A"); II) la modifica parziale del contratto preliminare relativo all'immobile denominato "D1B" con la rideterminazione del prezzo e l'introduzione di una condizione sospensiva dell'efficacia delle promesse di vendita/acquisto delle parti. La pattuizione relativa

all'immobile "D1B", che ha modificato il preliminare già sottoscritto dalle parti nel 2007, non è però, né un contratto preliminare registrato, né risulta "coperta" da trascrizione di una domanda giudiziale ex art. 2932 c.c. (essendo, anzi, stata cancellata quella precedentemente trascritta proprio in occasione della sottoscrizione dell'accordo), né è stato registrato nella sua "nuova forma" di verbale di conciliazione";

3) l'art. 72 L.F. non prescrive alcuna forma per la manifestazione delle intenzioni del curatore in merito alla eventuale prosecuzione del contratto e, per tale motivo, è ammesso che detta manifestazione di volontà si produca per comportamenti concludenti. Nel caso di specie non può ritenersi che sia un comportamento concludente del curatore nel senso della volontà di dare esecuzione al contratto di vendita dell'immobile "D1B" alla VIOLA, l'ammissione al passivo del fallimento della somma di € 27.500,00, perché tale ammissione riguarda quella diversa parte dell'accordo relativa alla risoluzione dell'altro contratto preliminare (denominato "D2A") di cui al punto 3, pag 5 dell'accordo stesso. E', invece, un comportamento concludente nel senso della manifestazione della volontà del curatore di sciogliersi dall'accordo, la sua richiesta di autorizzazione al G.D. alla vendita dell'immobile già denominato "D1B", richiesta formulata quando era ancora pendente il termine di cui alla condizione sospensiva, in ragione di quanto sopra detto in merito alla consecuzione delle procedure concorsuali.

Ne consegue il venir meno, da parte del curatore, dell'obbligo di concludere il contratto con la promissaria acquirente per avere esercitato, entro il termine sospensivo pattuito dalle parti, la decisione di vendere a terzi.

Risulta, quindi, infondata l'istanza di sospensione della vendita formulata ai sensi dell'art. 108 L.F. da VIOLA Giuseppina.

P.Q.M.



rigetta l'istanza di sospensione della vendita ex art. 108 L.F. svolta da ' in

relazione al FALLIMENTO R.D.P. S.r.l.

Bergamo, 19 maggio 2016

Il Giudice Delegato



IL CASO.it